

## **Avviso di notifica per pubblici proclami**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III<sup>a</sup> bis con decreto numero 2101/2022, reso nel procedimento avente numero di R.G. 9797/2021 ha disposto la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “notifiche per pubblici proclami” del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III<sup>a</sup> bis, ricorso avente numero R.G. 9797/2021.

**2) Nome dei ricorrenti:** STIGLIANO AIDA, PERRUCCI TIZIANA, DATTIS ALESSANDRA, BORSCI SERENA, PECHIULLI DELIO, NUZZI CLAUDIA, GRECO ANGELA, GIANCIPOLI RITA, PERRUCCI MARIA TERESA, FERRARI DANIELA, PESARE ANTONIO, CAIAZZO COSIMA, GENNARI MANUEL, CAFORIO MARIANA, ERARIO SERENA, FRIULI GIUSEPPE, VOZZA MARIA DORA LOREDANA, DE VITA IRIS, MELE ANTONELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Parato ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Lecce, piazzetta E. Montale, n. 2.

**3) Amministrazioni intime:**

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via dei portoghesi 12 - 00186 - Roma;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 - Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:**

- del decreto dirigenziale prot.n.10057 del 10.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Taranto con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Taranto per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADMM-ADSS) e alla classe di concorso A022 (per la ricorrente Erario), sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi dei ricorrenti non siano stati conseguiti entro la data del 31.7.2021 ai sensi del'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021;
- del decreto dirigenziale prot.n.14434 dell'8.10.2021 con cui i ricorrenti sono stati nuovamente depennati ed esclusi in esecuzione dell'ordinanza Tar Lazio Sez.Terza Ter n. 5260/2021;

- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risultano inclusi con riserva i ricorrenti;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60", nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quali i ricorrenti, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021, nonché delle note ministeriali interlocutorie citate nel provvedimento di esclusione, tra cui in particolare della nota prot.n.20446 del 14.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere.

**5) Sintesi del ricorso principale:** I ricorrenti sono docenti abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado nell'ambito del sostegno (**ADMM-ADSS**), ad eccezione della ricorrente **Erario Serena** che è abilitata nella classe di concorso **A022**. I medesimi hanno ottenuto i titoli abilitanti all'estero presso le Università della Romania e della Spagna entro la data utile del **31.7.2021**. Addirittura i ricorrenti Borsci, Nuzzi Perrucci Maria Teresa lo hanno conseguito in data 15.6.2020, Voza, De Vita, Mele entro il 1° luglio 2021, Giacipoli, Erario, Pesare, Peschiulli e Stigliano sempre nei primi giorni di luglio 2021 e quindi tutti prima della scadenza delle domande di inserimento fissata per la data del **25.7.21021**. Rientrano, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero. Essi, infatti, attenti alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, hanno intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti.

L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle

Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007. Pertanto, i ricorrenti, dopo aver nel luglio scorso proposto istanza di riconoscimento ministeriale ex lege, hanno altresì richiesto di essere inclusi con riserva negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze per il sostegno (ADMM-ADSS) e la classe di concorso A022 per la sig.ra Erario presso Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Taranto ai sensi del D.M. 03.03.2021 n. 51. Inopinatamente, con i decreti dirigenziali impugnati è stata disposta la loro esclusione sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi dei ricorrenti non siano stati conseguiti entro la data del 31.7.2021 ai sensi del'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021.

#### 6) Sintesi dei motivi di gravame del ricorso introduttivo:

Innanzitutto, in punto di giurisdizione, va rilevato che l'art. 7 ultimo comma del D.M. 51/2021 impugnato sancisce espressamente che: **“Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.”** Nel merito invece va evidenziato che il medesimo il D.M. n.51 del 2021 risulta emanato ai sensi e sulla scia della disciplina di cui all'O.M. n.60 del 2020, tant'è che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 recita espressamente: **“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”**

Orbene, l'art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. n.60/2020 (lex specialis) dispone testualmente:

*“Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:*

*e) i titoli di accesso richiesti, **conseguiti entro il termine di presentazione della domanda,** con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.**”* Si è già detto in narrativa che il termine di scadenza delle domande di inserimento era fissato per il **25.7.2021**. Orbene gran parte dei ricorrenti, come specificato in narrativa, hanno conseguito il titolo estero entro la data di scadenza delle domande di inserimento ossia il 25.7.2021, mentre la domanda di riconoscimento ministeriale risulta interposta entro la data del 21.7. 2021 e quindi entrambi gli adempimenti risultano tempestivi in quanto effettuati entro la data di scadenza della domanda de quibus.

Né si può obiettare che la predetta disciplina non fosse applicabile al caso di specie in quanto, innanzitutto l'art.1 dell'O.M.n.60/2020 sancisce: ***“La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno...”*** e quindi è pacificamente estensibile all'imminente anno scolastico 2021/2022; in secondo luogo il D.M. n.51/2021 è stato emanato, per come si evince dal suo titolo, ai sensi dell'art.10 della medesima Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 il quale a sua volta prevede l'opportunità di essere inseriti nelle graduatorie de quibus per tutti coloro che nel frattempo hanno conseguito l'abilitazione sul sostegno entro luglio 2021, ma non esclude la possibilità di inserimento con riserva per coloro, come i ricorrenti, il cui riconoscimento è in itinere.

Si ribadisce che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 contiene una norma di chiusura in quanto recita espressamente: ***“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”***

Ne deriva l'illegittimità e l'erroneità dell'esclusione comminata in danno dei ricorrenti, i quali hanno diritto quantomeno all'inclusione con riserva.

Pertanto, con D.M. n.242 del 30.7.2021 e circolare ministeriale prot.n.25089 del 6.8.2021 sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero convenute in ordine alla corretta applicazione dell'art.59 comma 4 della L.25.5.2021 n.73, nel quale D.M. si legge testualmente: ***“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che <<In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con***

**riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.>>”**

In ogni caso e per tuziorismo si impugna in questa sede anche il D.M. n.51/2021 in parte qua ed in particolare nella parte in cui non ribadisce e non richiama espressamente la disciplina di cui all’art.7 comma 4 lett.e) dell’O.M. n.60/2020, laddove si prevede l’inserimento con riserva dei soggetti, quali i ricorrenti, che avendo conseguito il titolo estero entro luglio 2021 (si veda art.10 O.M. 60/2021) sono in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, purchè la relativa istanza risulti interposta entro il termine di scadenza delle domande di inclusione, così come è avvenuto nel caso di specie. Si impugnano altresì il D.M. 242/2021, la circolare ministeriale prot..n. 25089 del 6.8.2021, nonché tutte le restanti note interlocutorie ministeriali per quanto di ragione e nella parte in cui, nell’interpretare restrittivamente ed erroneamente l’art.59 comma 4 L.106/2021, precludono l’inserimento con riserva dei docenti che hanno conseguito il titolo estero entro il termine ultimo del 31.7.2021 e il cui riconoscimento è in itinere.

**7) Lista dei controinteressati:** Tutti i soggetti ricoprenti la posizione dalla prima all'ultima della graduatoria impugnata (ADMM-ADSS) disposta con D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60*” nonché i soggetti ricompresi negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Taranto ai sensi e per gli effetti dell’O.M. n. 60/2020.

**8)** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo inserendo il numero di R.G. 9797/2021 nella sezione TAR Lazio sede di Roma / ricerca ricorsi.

**9)** La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto del TAR Lazio - Roma n. 2101/2022 resa nel procedimento di registro generale n. 9797/2021.

Avv. Vincenzo Parato